



Facciamo il punto

Gennaio 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di febbraio 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tasso di interesse legale

A seguito del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 10 dicembre 2024 che fissa al 2% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Inps, nella Circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, e l'Inail, nella Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, comunicano che nelle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali, il tasso del 2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025, mentre per le posizioni debitorie pendenti, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito

L'Inps, con la Circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2025.

Il Collegato Lavoro 2024 modifica la disciplina della compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa prevedendo che lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale comporta in ogni caso la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro effettuate, in luogo del precedente impianto normativo che determinava conseguenze diverse in funzione della natura e della durata dell'attività svolta. Viene anche specificato

che le comunicazioni Unilav da parte dei datori di lavoro sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps da parte del lavoratore.

È stata estesa fino al 31 gennaio 2025 (per un massimo di 12 settimane) la possibilità di ricorrere alla Cig in deroga per il Sistema Moda, ampliando inoltre la platea dei potenziali beneficiari. Beneficiarie sono le aziende anche artigiane fino a 15 dipendenti che abbiano esaurito le settimane di cassa integrazione ordinaria e che operino nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario ed anche, per le sole attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici Ateco indicati nella tabella A annessa al D.L. 160/2024 e nei lavori di meccanica generale individuato dal codice Ateco 25.62.00.

Viene disposta la proroga, per l'anno 2025, della possibilità di accedere alla Cigs in deroga da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il trattamento può essere concesso anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.

Per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui richiedono la Naspi, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla

Naspi e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all'interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria. Restano salve le dimissioni per giusta causa o nel periodo di tutela della maternità/paternità.

Riduzione dei contributi di finanziamento Cig

L'Inps, con la Circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, fornisce le istruzioni operative sulla riduzione del contributo ordinario a favore dei datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (Fis) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e della contribuzione addizionale Cigo/Cigs/Cigd.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo ordinario in misura pari al 40% (la cui aliquota sarà quindi pari a 0,30%), a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Sempre dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che non hanno usufruito della Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga per 24 mesi consecutivi avranno una riduzione sulla contribuzione addizionale, con un'aliquota del 6% (anziché 9%) della retribuzione per periodi di Cig fino a 52 settimane in un quinquennio mobile e del 9% per i trattamenti tra 52 e 104 settimane (anziché 12%), mentre rimane invariata al 15% l'aliquota per chi supera le 104 settimane di utilizzo.

Le nuove aliquote saranno automaticamente attribuite dalle procedure Inps.

Attività stagionali e contributo addizionale Naspi

L'Inps, con il Messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della contribuzione addizionale Naspi sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, a seguito della norma di interpretazione autentica del Collegato Lavoro (art. 11, L. 203/2024) secondo cui rientrano nelle attività stagionali anche quelle che rispondono a necessità tecnico-produttive, cicli stagionali dei settori produttivi o mercati serviti dall'impresa, come stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

L'Istituto specifica che tali attività, ancorché definite "stagionali" dalla predetta norma, non rientrando nell'elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale Naspi e l'aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo.

Trasformazione apprendistato da primo a terzo livello

Con il Messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, l'Inps fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile alla trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica (cd. di primo livello), oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale (cd. di terzo livello).

Poiché non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali.

Valori contributivi per il 2025

Nella Circolare n. 25 del 29 gennaio 2025 l'Inps riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell'importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno di integrazione salariale del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali, pari a 1.404,03 euro, al lordo della riduzione contributiva del 5,84%, corrispondente a 1.322,05 euro netti.

Nella Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, comunica, relativamente al 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Il minimale giornaliero è pari a 57,32 euro; il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale è fissato a 8,60 euro orari; la quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% è quella eccedente 55.448,00 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.621,00 euro; il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 120.607,00 euro.

Con la Circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l'Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2025 dagli iscritti alla Gestione Separata. Il massimale di reddito è pari a 120.607,00 euro, mentre il minimale è pari a 18.555,00 euro. Non ci sono variazioni rispetto al 2024 nelle aliquote applicabili.

Si ricorda che per le collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo la contribuzione Ivs si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui e, fino al 31 dicembre 2027, deve essere

calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Decontribuzione Sud per le Pmi

L'Inps, con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla nuova agevolazione contributiva Decontribuzione Sud come prevista dalla Legge di bilancio 2025 per le Pmi; occorrerà invece attendere l'autorizzazione da parte dell'UE per l'applicazione dello sgravio da parte dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti.

Possono beneficiarne le microimprese e le piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nello specifico, l'agevolazione consiste in un esonero del versamento della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024.

L'esonero è pari, per il 2025, al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024. È previsto una progressiva riduzione della percentuale e del tetto mensile per gli anni successivi.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, applicandola in via residuale sulla contribuzione datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Esonero contributivo mamme

Nel Messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025 l'Inps fornisce alcune precisazioni in merito alla durata dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli (cd. esonero mamme, previsto dalla Legge di bilancio 2024, alla luce della nuova norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025).

L'esonero è riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, siano madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

Invece l'esonero per le lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come già previsto dalla Legge di bilancio 2024, ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Dimissioni per fatti concludenti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale fornisce le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, prevista dall'articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, come introdotto dall'articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).

La sede dell'Ispettorato a cui il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione deve essere individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di

lavoro, utilizzando il modello allegato alla Nota.

Si chiarisce che il datore non è obbligato in ogni caso ad effettuare la segnalazione, ma solamente nei casi in cui intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto, avendo cura di effettuare la trasmissione soltanto al superamento del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale indicazione, dei 15 giorni previsti dalla norma.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'Ispettorato potrà avviare accertamenti e, qualora rilevi la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto di lavoro non potrà essere risolto e l'inefficacia della risoluzione sarà comunicata sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Nell'ipotesi, invece, in cui il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, si sia assentato senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione al datore di lavoro, il rapporto dovrà ritenersi risolto.

Viene specificato che i motivi alla base dell'assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di "giusta causa" delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti.

Fringe benefit mediante carta di debito nominativa

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta all'Istanza di interpello n. 5 del 15 gennaio 2025, fornisce chiarimenti in merito ad un piano di welfare che prevede l'erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti mediante un provider informatico, al quale il datore di lavoro intende affidare la gestione del servizio.

Viene confermato che, in materia di fringe benefit da destinare ai dipendenti, i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l'articolo 51, comma 3 del Tuir.

Extra deduzione del costo del personale

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, con la quale fornisce i chiarimenti relativi alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 216/2023, e prorogata per il triennio 2025-2027 dalla Legge di Bilancio 2025.

La norma è finalizzata a favorire l'incremento occupazionale attraverso il riconoscimento di una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, anche appartenente a determinate categorie svantaggiate, per le quali è prevista un'ulteriore maggiorazione del costo deducibile.

Possono accedere al beneficio per le nuove assunzioni i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, a condizione che abbiano esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare l'attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023).

I requisiti da verificare sono i seguenti: (a) un incremento occupazionale, che si realizza quando il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero dei

dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente a quello agevolato; (b) un incremento occupazionale complessivo, che sussiste quando il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, non è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell'Allegato 1 al decreto, come, ad esempio, le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile.

Cumulo agevolazioni per rientro in Italia

Risposta all'Istanza di interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un quesito riguardante il possibile cumulo del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e di quello per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero: nello specifico, l'interpello è stato presentato da un odontoiatra e docente universitario trasferitosi in Spagna, che ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di beneficiare contemporaneamente dei citati regimi fiscali agevolati.

Alla luce del vigente quadro normativo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, a differenza del precedente regime speciale per lavoratori impatriati (disciplinato dall'art.16 del D. Lgs. n. 147/2015, ora abrogato), non sussiste più un divieto esplicito di cumulo tra le due agevolazioni

fiscali. Pertanto, l'istante potrà usufruire simultaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per i redditi derivanti dalla sua attività di medico odontoiatra e degli incentivi per il rientro di

ricercatori residenti all'estero per quelli legati alla sua attività accademica.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Istituzioni Socio-assistenziali (Agidae) – *Ipotesi di accordo 10 gennaio 2025*; **Legno e arredamento (Industria)** - *Accordo 27 gennaio 2025*; **Occhiali (Industria)** – *Accordo di rinnovo 28 aprile 2023*

Minimi tabellari: con la retribuzione di febbraio 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu